

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Premesso che questo ente appresta il servizio di trasporto scolastico mediante utilizzo di uno scuolabus e con l'impiego di personale dipendente;

Ritenuta la necessità di porre norme che disciplinino il servizio;

Visto il regolamento predisposto dall'assessore delegato a curare la materia del diritto allo studio;

Dato atto che il testo del regolamento è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art.32, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 che qui di seguito si riporta:

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

Con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare il regolamento che disciplina il servizio di trasporto scolastico dando atto che il testo è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Regolamento Trasporto Scolastico

Approvato con Deliberazione di Giunta Unionale n. del

Art. 1 Oggetto:

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti le scuole statali del Comune di Cervesina. Gli utenti delle scuole paritarie potranno usufruire del servizio solo nel caso in cui non comporti un sostanziale stravolgimento dell'organizzazione del servizio stesso e previa espressa previsione nelle convenzioni che regolano il servizio.
2. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni.
3. Il servizio è organizzato dall'Unione Micropolis nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale n. 31/1980 e relativa circolare applicativa n. 188/1980, in conformità al D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della circolare emanata dal Ministro dei trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n. 23/1997.

Art. 2 Iscrizione al servizio:

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli utenti di cui all'art. 1. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o degli esercenti la potestà, o da chi ha il minore in affidamento familiare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Unione, da inoltrare all'Ufficio indicato sullo stesso.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata debitamente compilata, con allegata la ricevuta di pagamento relativa alla prima rata.
3. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione è, di norma, dal 15 maggio al 30 giugno, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all'utenza.
4. Le richieste presentate oltre i termini sono accolte solo se giustificate da cambi di residenza o di scuola, avvenuti successivamente alla scadenza fissata e compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus e purché non comportino modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. Chi, pur risultando iscritto al servizio, non lo utilizzasse senza alcuna giustificazione per un periodo di almeno 30 giorni continuativi, verrà sospeso dal servizio e non avrà diritto ad alcun rimborso. In tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis. "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
6. La domanda va rinnovata tutti gli anni.
7. La rinuncia al servizio va comunicata per iscritto e non darà diritto ad alcun rimborso ove l'utente abbia già fruito del servizio per almeno 15 giorni. In caso di rinuncia scritta entro il 15° giorno, la quota di iscrizione verrà restituita in proporzione ai giorni di utilizzo.
8. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento.
9. La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio. In tal caso, all'utente verrà concesso un termine, non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, l'amministrazione comunicherà il definitivo diniego di ammissione al servizio. Si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis. "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
10. Le domande di utenti non in regola con i pagamenti del servizio di refezione scolastica unionale, alla data della presentazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, saranno sospese con invito alla regolarizzazione dei pagamenti entro i termini di presentazione della domanda di cui all'art. 2 comma 3. In caso di mancata regolarizzazione, sarà comunicato all'utente il diniego di accettazione della domanda di iscrizione.

Art. 3 Calendario:

1. Il servizio viene di norma svolto da lunedì a venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche. Il servizio non è previsto per le entrate intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni. Il normale servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.
2. Il servizio ha inizio, di norma, dal secondo giorno di scuola e termina l'ultimo giorno previsto dal calendario scolastico. L'avvio del servizio è comunque condizionato dai calendari scolastici che autonomamente attuano le autorità scolastiche per la prima settimana di scuola.

Art. 4 Tariffe:

1. Le tariffe del servizio e le eventuali agevolazioni sono determinate annualmente con Delibera di Giunta Unionale. Ove la Giunta non decida modifiche tariffarie, saranno applicate quelle deliberate con l'ultima delibera approvata.

Art. 5 Modalità di pagamento:

1. Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di iscrizione.
2. Il pagamento andrà effettuato in due soluzioni: una al momento dell'iscrizione e l'altra entro il 15 gennaio dell'anno scolastico in corso.
3. Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio (es. utilizzo per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi o per il solo viaggio di andata o di ritorno).
4. Le quote non verranno rimborsate nel caso di rinuncia all'utilizzo del servizio, fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 comma 7 e all'art.5 comma 5.
5. Saranno ammessi rimborsi solo in caso di non attivazione o sospensione del servizio per mancato raggiungimento del numero minimo di alunni iscritti e presenti. In questo caso, l'intero importo verrà restituito. Per esigenze di regolarità contabile, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri servizi scolastici e/o unionali in generale.

Art. 6 Deleghe:

1. Il genitore o l'esercente la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di riprendere i bambini alla fermata, personalmente o delegando altra persona. La delega potrà essere effettuata solo a favore di soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età compilando l'apposito modulo di delega.

Art. 7 Criteri di priorità:

1. Scaduto il termine di iscrizione, nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, l'Amministrazione formerà una graduatoria che terrà conto dei sottoelencati criteri di priorità in ordine di applicazione, quali:
 - bambini certificati ai sensi della Legge 104/92;
 - maggiore distanza dell'indirizzo di residenza dall'edificio scolastico;
 - presenza di fratelli o sorelle di bambini già iscritti al servizio;
 - bambini che abbiano fruito del servizio l'anno scolastico precedente.
2. Gli stessi criteri di cui al comma 1 saranno utilizzati anche nel caso, alla data prevista per il termine di iscrizione, ci sia ancora disponibilità di posti, ma esclusivamente per l'assegnazione di questi ultimi.

Art. 8 Piano di trasporto scolastico:

1. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.
2. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.
3. Il Piano potrà essere modificato; ad esempio nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza del presente Regolamento.
4. Di norma, il servizio potrà essere attivato solo in presenza di almeno 15 alunni iscritti che fruiscono dello stesso. Con la Delibera di Giunta Unionale di approvazione delle tariffe, potrà essere modificato il numero minimo di iscritti.

Art. 9 Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio:

1. I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione. Eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari del conducente dello scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 10 Condizioni d'uso:

1. I genitori o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati (fermate) agli orari stabiliti.
2. I bambini utenti del servizio dovranno mantenere un comportamento corretto e rispettoso, non disturbare l'autista, né muoversi dal proprio posto fino a che lo scuolabus non sia fermo.
3. La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno.
4. L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.
5. Eventuali ritardi dovuti a situazione di indisciplina sul mezzo non potranno essere contestati al trasportatore.

Art. 11 Accompagnamento:

1. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus è previsto prioritariamente per i bambini della scuola per l'infanzia. L'Unione Micropolis provvederà all'organizzazione del servizio.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

Art. 12 Sicurezza e responsabilità:

1. L'Unione Micropolis è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
2. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Nei casi in cui il genitore o l'esercente la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, o chiunque delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del minore, l'alunno non verrà fatto scendere e verrà portato presso gli uffici del Comune di Cervesina in attesa della riconsegna a chi ne ha la responsabilità.
3. Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, la famiglia, previa diffida formale da parte degli uffici a che non si ripeta la mancanza, non potrà più usufruire del servizio per il trasporto del proprio figlio.

Art. 13 Cause di sospensione del servizio:

1. L'Unione si riserva la facoltà di revocare l'ammissione al servizio del minore nei seguenti casi:
 - mancata registrazione presso l'ufficio preposto;
 - comportamento scorretto ed indisciplinato a bordo del mezzo di trasporto, che possa, a giudizio insindacabile del conducente/assistente, provocare danni o mettere a repentaglio l'incolumità dei trasportati;
 - mancato utilizzo dello scuolabus per un periodo di almeno 30 giorni senza alcuna giustificazione;
 - assenza del genitore o suo delegato alla fermata del pulmino durante la tratta del ritorno per più di due volte, secondo quanto disposto all'art. 12 comma 3;
 - mancato pagamento di n. 2 (due) rate, anche non consecutive, di un piano di rateizzazione per il pagamento di quote arretrate del servizio di ristorazione scolastica.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato a far data dal settimo giorno di scuola successivo alla notifica dello stesso, previa comunicazione scritta all'utente relativa al fatto contestato e acquisite le relative controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Art. 14 Norma transitoria:

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data della Deliberazione di Giunta Unionale. Per il solo anno scolastico 2017/2018, le iscrizioni dovranno essere inoltrate dal 29 agosto al 2 settembre.